



COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino
Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOLO
p.IVA 01717430019
tel. 011-99.34.800 – fax 011-96.21.108
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it
pec: comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

ORDINANZA

N. 12 DEL 18/03/2020

OGGETTO:

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AREA PARCHEGGIO
AFFERENTE E ANTISTANTE IL TRATTO DI STRADA CHIUSA EX SR 23, NEL PARCO
DI STUPINIGI E COMPRESA NEL TERRITORIO DI CANDIOLO**

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno di alcuni territori limitrofi al Comune di Candiollo e della relativa Provincia.

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiollo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Candiolo e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura temporanea al pubblico del parcheggio afferente e antistante il tratto di strada chiusa ex SR 23, nel parco di Stupinigi e compresa nel territorio di Candiolo

Vista la richiesta del Responsabile dell'Ente Parco di Stupinigi con la quale si richiede la chiusura dell'area indicata

ORDINA

sino alla cessata emergenza o comunque sino a nuova disposizione, la chiusura temporanea al pubblico del parcheggio afferente e antistante il tratto di strada chiusa ex SR 23, nel parco di Stupinigi e compresa nel territorio di Candiolo

Si fa presente che sono esclusi dal divieto i residenti e i frontisti che posso derogare per i soli motivi previsti dal DPCM

Si dà atto che la presente ordinanza: è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Torino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione social di cui l'ente è dotato.

Dalla Residenza Municipale li: Data dell'intestazione

Il Sindaco
BOCCARDO Stefano
Firmato in originale.